



ASSEMBLEA NAZIONALE
Roma, 30 maggio 2024



VERBALE DI APPROVAZIONE STATUTO

L'Assemblea Nazionale riunitasi a Roma nelle date 28-30 maggio 2024, ha approvato e condiviso le modifiche apportate allo statuto della FISMIC CONFISAL.

Data la quantità delle modifiche, viene redatto un nuovo statuto che annulla e sostituisce il precedente registrato in data 3 maggio 2019 presso l'Agenzia delle Entrate al n. 1973 serie 3.

Il Segretario Generale Nazionale

Roberto Di Maulo



Segreteria Generale

Via Delle Case Rosse, 23 00131 Roma
Tel: 06.71.58.88.47 - Fax: 06.71.58.48.93
C.F. 80088140019 - P.I. 08564790015

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA
UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA 4 - COLLATINO

Registrato in data 25 SET. 2024
al n° 2518 serie 3 versate € 200,00
(Euro duecento/00)

Alessio Maola (*)

(*) Firma su delega del Direttore provinciale
Francesco Mario Gravina

IL DIRETTORE



PREMESSA

Nel 1958 nel mese di marzo su iniziativa principale dei signori Edoardo Arrighi e Giuseppe Rapelli viene costituito per scissione dalla CISL, il sindacato LLD (Lavoratori Liberi Democratici) che costituisce a sua volta il 28-09-1958 il Sindacato Italiano dell'Auto (denominato SIDA) che per lungo tempo ebbe il riconoscimento da parte dell'Internazionale Cattolica dei lavoratori (CISC). Il 16-01-1960 subentra ad Arrighi il Signor Luciano Clementi.

ATTO COSTITUTIVO

Il SIDA diventa FISMIC con il Congresso Straordinario del 28 e 29 gennaio 1967. Si stabilisce la denominazione FISMIC: Federazione Italiana Sindacato Metalmeccanico e Industrie Collegate, ente associativo non commerciale volto a svolgere attività sindacale a tutela del lavoro, dei lavoratori, dei disoccupati e dei pensionati.

STATUTO

ART.1 – DENOMINAZIONE DELLA FISMIC

La FISMIC (Federazione Italiana Sindacato Metalmeccanico e Industrie Collegate) è una Organizzazione Sindacale autonoma e democratica, aperta all'adesione di tutte le lavoratrici ed i lavoratori in attività e in quiescenza, dei disoccupati, dei precari e dei lavoratori in cassa integrazione e mobilità. La FISMIC è autonoma da qualsiasi influenza di governo, di confessioni e di partiti politici. La FISMIC porta avanti i valori della Costituzione Repubblicana, con particolare riferimento a quelli contenuti nel Titolo Primo della stessa. La FISMIC stabilisce la sua sede Nazionale a Roma, via Case Rosse, 23 – 00131 che ne costituisce sede legale. La FISMIC non ha scopi di lucro. La FISMIC è un ente associativo non commerciale che non potrà distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo diverse disposizioni di legge. La FISMIC non potrà trasmettere ad altri il contributo associativo, salvo quanto disposto in seguito come riparto alle proprie strutture periferiche e ai sindacati ad essa affiliati per competenza. La FISMIC ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre associazioni con finalità analoghe e comunque a fini di pubblica utilità.

La FISMIC (ed i Sindacati affiliati per suo tramite) è parte integrante della Confederazione CONFISAL (Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori), maggiormente rappresentativa ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 81/2008 – decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 febbraio 2021) e in quanto tale componente degli organi deliberanti ed esecutivi della CONFISAL di cui è componente effettivo della Segreteria Generale. Per il tramite della CONFISAL la FISMIC fa parte integrante in sede internazionale alla Confederazione Europea Sindacati Indipendenti (CESI) che ha sede a Bruxelles.

La FISMIC assume la definizione di FISMIC CONFISAL. (Di seguito per brevità FISMIC)

Sono Organizzazioni Sindacali della FISMIC:

- Il FALI-FISMIC (Federazione Autonoma Lavoratori Indipendenti)
- Il FILCOM FISMIC, che organizza tutti i lavoratori dipendenti ed i soci di cooperative di tutti i settori merceologici dell'impiego privato, fatti salvi i metalmeccanici;
- Il S.A.L.A.-FISMIC (Sindacato Autonomo Lavoratori Atipici), che organizza tutti i lavoratori in somministrazione e con contratti specifici di collaborazione;
- FISMIC-COLF, che organizza i lavoratori addetti ai servizi domestici;
- Il F.I.S. (Federazione Informazione Spettacolo), che organizza i lavoratori del settore poligrafici e cartai.
- Il S.E.L.P. che, per il tramite della FISMIC, aderisce alla CONFISAL.

ART.2 – PRINCIPI ED OBIETTIVI

La FISMIC svolge la propria attività sindacale ed organizzativa osservando come basilari i seguenti principi:

- *il diritto al lavoro come naturale mezzo di vita, della sua libera scelta ed elevazione;*
- *il diritto alla giustizia sociale, mezzo di pace universale e duratura nella convivenza civile;*
- *il diritto di libero esercizio dell'azione sindacale, in primo luogo quello dello sciopero, per la legittima difesa degli interessi dei lavoratori;*
- *il diritto alla tutela della salute e della dignità del lavoratore come prima condizione della giustizia sociale;*
- *il diritto delle forze del lavoro di avere un ruolo positivo nella società e nelle scelte programmatiche attraverso il metodo della concertazione e delle politiche dei redditi;*

- *il diritto all'inserimento dei lavoratori nella conduzione aziendale ed alla conseguente partecipazione;*
- *la valorizzazione del lavoro, con particolare riferimento, al lavoro industriale attraverso la formazione continua e la valorizzazione delle competenze;*
- *il superamento del precariato soprattutto per i giovani e per le donne, e l'ottenimento della buona occupazione per tutti i cittadini.*
- *Il diritto di favorire l'integrazione sociale, culturale e lavorativa di tutti, senza distinzione di razza, religione o appartenenze politiche.*
- *La lotta per contrastare il cambiamento climatico e per una transizione ecologica equilibrata che non lasci indietro i più poveri.*
- *Il rispetto per la biosfera e delle specie animali e vegetali che la compongono.*
- *Le pari opportunità, la valorizzazione delle diversità, l'inclusione e il contrasto a tutte le forme discriminatorie;*
- *Il contrasto alle campagne di odio che portano alla violenza dell'uomo sull'uomo.*

La FISMIC è autonoma da ogni organizzazione di governo, di partito e di qualsiasi ente nazionale o sopranazionale che operi con fini estranei agli intendimenti ed agli obiettivi della FISMIC stessa.

Qualunque associato promuova in pubblico, comportamenti difforni da quanto previsto dagli artt. 1 e 2 compie una violazione grave dei doveri derivanti dall'accettazione del presente Statuto, compiendo una grave infrazione disciplinare come regolata dal presente Statuto negli appositi articoli.

Come conseguenza dei suddetti principi, la FISMIC si propone i seguenti obiettivi:

1. *Assicurare la presenza del Sindacato in ogni luogo di lavoro, nel rispetto del pluralismo garantito dalla nostra Costituzione, in particolare all'art. 39.*
2. *Elevare il tenore di vita dei lavoratori ed in particolare consolidare il potere nelle politiche economiche e sociali.*
3. *Promuovere una politica di pari opportunità e dignità nel lavoro e nella società;*
4. *Realizzare in modo concreto il principio di pieno impiego di tutte le forze del lavoro, promuovendo la professionalità dei lavoratori, onde conseguire traguardi di qualificazione secondo lo sviluppo del progresso tecnologico.*
5. *Intensificare i rapporti di fraterna collaborazione con tutte le centrali sindacali democratiche ed in tale modo contribuire alla ricerca dell'unità di tutti i lavoratori democratici.*
6. *Migliorare il livello culturale e professionale dei lavoratori nella organizzazione del lavoro, valorizzandone le competenze.*
7. *Contribuire costantemente alla crescita sociale, culturale ed economica del Paese. Contribuire a promuovere in Italia, in Europa e nel mondo, un ordinamento democratico fondato sui principi di libertà, uguaglianza, giustizia, pace, solidarietà, valorizzazione della persona, senza discriminazioni derivanti dall'età, dal sesso, dall'etnia, dalla religione, dalla lingua, dalle opinioni politiche, dalla provenienza geografica, dalla professionalità, dalle diverse abilità e dalle condizioni economiche e sociali di tutti.*
8. *Contrastare ogni forma di dittatura.*
9. *Accrescere i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori nelle fabbriche, allo scopo di garantire la libera espressione delle opinioni, il democratico esercizio del dibattito assembleare, l'espressione libera e garantita del voto nelle scelte democratiche di organismi rappresentativi di fabbrica.*

PARTE PRIMA

ART.3 – MODALITA' DI ADESIONE ALLA FISMIC

L'adesione alla FISMIC è volontaria. Tutte le lavoratrici ed i lavoratori possono aderire alla FISMIC, consapevoli che l'adesione alla FISMIC comporta l'accettazione del presente Statuto. L'adesione avviene tramite le strutture sindacali territoriali e il versamento dei contributi che si compie con la sottoscrizione di un'apposita delega e si realizza con il ritiro della tessera FISMIC che ha valore di accettazione del presente Statuto e dà diritto all'erogazione agevolata

ART.3.1 – DIRITTI e DOVERI DELL'ISCRITTO/A



Gli iscritti e le iscritte alla FISMIC hanno pari diritti ad essere riconosciuti, rispettati e valorizzati come persone, senza discriminazione alcuna e salvaguardando la dignità della persona nei comportamenti e nel rapporto fra i sessi. Le iscritte e gli iscritti hanno il diritto di essere tempestivamente ed adeguatamente informati sull'attività del sindacato e sulle decisioni sindacali che li riguardano. È dovere dell'iscritto/a:

- a) Versare regolarmente la quota di adesione;
- b) Comportarsi con lealtà e rispetto nei confronti delle altre iscritte/iscritti rispettando i diritti sociali, i valori e gli obiettivi fissati nel presente Statuto;
- c) Osservare il presente Statuto, i regolamenti e le delibere dettate dagli organi statutari interni alla FISMIC;
- d) Non promuovere e/o partecipare ad altre Organizzazioni e/o Soggetti di carattere sindacale non promossi dalla FISMIC e a questa contrapposti;
- e) Non assumere, in particolar modo nell'esercizio di funzioni direttive interne, decisioni e comportamenti contrastanti con le delibere e gli indirizzi di politica sindacale assunti dagli organi dirigenti della FISMIC. È infatti loro obbligo difendere l'unità e l'immagine della FISMIC.

ART.4 – DEMOCRAZIA INTERNA

I rapporti interni alla FISMIC si fondano sui principi della democrazia sindacale. Ad ogni iscritto/iscritta sono garantite a tutti i livelli le più ampie libertà di espressione, di elaborazione, di manifestazione del dissenso e di circolazione delle idee nonché di partecipazione alla determinazione degli indirizzi e delle scelte politiche dell'organizzazione, nei limiti previsti dallo Statuto ed in termini democraticamente e civilmente corretti. Tutte le cariche rappresentative sono elettive; le elezioni dovranno svolgersi in base alle norme contenute nel presente Statuto, ed alle norme contenute nei regolamenti deliberati.

Tutte le decisioni sono adottate a maggioranza semplice nell'ambito degli organismi competenti, ove non sia diversamente specificato, ed impegnano tutta l'Organizzazione. Di fronte al manifestarsi di eventuali posizioni di minoranza, ad esse va garantita la libertà di esprimersi nelle sedi e con gli strumenti propri dell'Organizzazione, fermo restando il principio che la non-condivisione, non autorizza comportamenti esterni diversi da quelli assunti democraticamente dalla maggioranza e che non è possibile propagandare tesi contrarie a quelle assunte dell'Organizzazione. Gli eventuali casi di indisciplina sono giudicati in base alle norme fissate nel presente Statuto. Tutti i lavoratori possono essere organizzati nella FISMIC indipendentemente dalle loro concezioni politiche o religiose purché accettino integralmente il presente Statuto e quanto contenuto nella parte prima della Costituzione italiana. La struttura libera e democratica della FISMIC non ammette nel suo interno l'esistenza di correnti precostituite, fermo restando l'assoluto rispetto verso il diritto di formarsi e di esprimersi di pareri diversi nello specifico merito dei problemi di natura sindacale. Non è ammessa la costituzione di correnti organizzate da partiti politici o da altri organismi esterni all'Organizzazione. Le organizzazioni aderenti alla FISMIC non possono comunque operare presso le sedi di qualsiasi partito o movimento politico o in sedi che ospitano strutture che siano di concorrenza con l'attività di Servizi della FISMIC. Nelle sedi della FISMIC è vietato esporre simboli di partito o movimenti politici e/o altre sigle che possono, con il semplice svolgimento della loro attività, essere ostative o di concorrenza con le attività della FISMIC e dei suoi centri di Servizio. I collegamenti con la FISMIC, rispetto ad affiliazioni, patti federativi, deleghe di rappresentanza, ecc., nazionali ed internazionali con altri organismi sindacali o sociali di qualsiasi livello potranno essere deliberati dall'Assemblea Nazionale, a maggioranza qualificata (3/4 dell'Assemblea Nazionale)

ART. 5 – RESPONSABILITA'

La FISMIC Nazionale risponde di fronte ai terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale Nazionale su mandato della Segreteria Nazionale. Per quanto attiene agli impegni che ciascun Sindacato Territoriale assume nei confronti di terzi, valgono le norme contenute negli artt. 42, 43, e 44 del presente Statuto.

ART.6 – COLLABORATORI DEL SINDACATO

Ogni forma di lavoro di collaborazione e di lavoro dipendente dovrà essere in regola con le vigenti normative contrattuali di legge. I dipendenti e collaboratori, altresì, sono impegnati a rispettare quanto contenuto nel presente Statuto, con particolare riferimento agli artt. 1 e 2.

ART.7 – INCOMPATIBILITA'

Ogni componente di organi statutari della FISMIC deve avere la consapevolezza di essere al servizio esclusivo della Federazione e delle sue articolazioni Territoriali, delle Aree Metropolitane, Regionali, Nazionali.

La posizione del dirigente a tempo pieno della FISMIC è e deve rimanere incompatibile con quella di rappresentante politico.

Per rappresentanti politici di intendono:

- a. *I membri della Camera dei Deputati e del Senato;*
- b. *I membri dei Consigli Regionali, Provinciali e Comunali (questi ultimi per i Comuni dove è previsto il doppio turno elettorale con oltre 35.000 abitanti);*
- c. *I membri di Segreterie e Direttivi dei Partiti Politici a livello Nazionale e Provinciale;*

d. *I Sindaci a prescindere dal numero di abitanti del Comune.*

È incompatibile qualunque incarico (politico, ma anche professionale) che sottragga del tempo o distolga delle risorse dall'attività sindacale. I componenti di organi statutari della FISMIC hanno evidentemente ampia libertà di porre la loro candidatura a cariche pubbliche ed incarichi politici a qualsiasi livello. In tal caso dovranno comunicare i loro intendimenti agli organi dirigenti a loro gerarchicamente superiori della FISMIC almeno 3 mesi prima. Il loro mandato sarà quindi rigorosamente sospeso a tutti gli effetti per la durata della campagna elettorale. Al termine della campagna elettorale il dirigente potrà optare se restare nel vecchio incarico sindacale o assumere quello nuovo politico/amministrativo. Tale opzione andrà esercitata entro 30 giorni dalla data della consultazione elettorale.

ART. 8 – DURATA MANDATO

Le cariche negli organi deliberanti ed in quelli di controllo della FISMIC durano quattro anni. Le cariche negli organi deliberanti, esecutivi e di controllo possono essere revocate da parte degli stessi organi che hanno proceduto alla loro elezione. Decadono comunque dalla carica coloro per i quali sia venuto meno il rapporto fiduciario dell'Organizzazione sindacale, l'adesione alla stessa e/o sia venuto meno il rispetto del presente Statuto. Un dirigente dell'Organizzazione, non può essere eletto superato il 70esimo anno di età. Non ci sono limiti di numero di mandati.

È previsto il commissariamento di una struttura territoriale in caso di non rispetto nel superamento dei limiti di età.

PARTE SECONDA

LA STRUTTURA DELLA FISMIC

La Federazione si articola a livello Nazionale e Territoriale e basa la propria struttura organizzativa nei luoghi di lavoro attraverso i Gruppi Dirigenti di Azienda e sul territorio nelle zone sindacali. È impegno di tutto il Gruppo Dirigente della FISMIC garantire un'adeguata presenza femminile negli organismi a livello territoriale e nazionale; in particolare tale presenza deve essere almeno del 25% nelle liste dei candidati alle elezioni R.S.U., nei Comitati Direttivi Territoriali e nelle Segreterie.

ART.9 – L'ASSEMBLEA DI BASE DELLA FISMIC

L'Assemblea di Base della FISMIC è lo strumento di dibattito, di elaborazione e di verifica delle politiche sindacali in fabbrica, nonché l'istanza fondamentale congressuale della FISMIC nei luoghi di lavoro.

Essa è composta da tutti/e gli iscritti e le iscritte della FISMIC.

Sono compiti specifici dell'Assemblea di Base:

- *Eleggere i delegati e le delegate al Congresso Territoriale;*
- *Decidere d'intesa con il Sindacato Territoriale, la candidatura degli iscritti/e FISMIC per l'elezione delle R.S.U e delle R.S.A;*
- *Identificare le istanze dei lavoratori e delle lavoratrici in sede aziendale e orientare le scelte e le attività sindacali degli organismi di fabbrica.*

L'Assemblea di Base può essere convocata dal Sindacato Territoriale. Le Assemblee di Base della FISMIC sono di norma aperte a tutti i lavoratori e le lavoratrici con diritto di parola e senza diritto di voto.

ART. 10 – LE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI

La FISMIC conferisce la titolarità alle proprie R.S.A. e alle proprie R.S.U. ed ai componenti del proprio Comitato Direttivo Provinciale e gli dà mandato di esercitarla per le materie rivendicative attinenti all'azienda. Tale titolarità viene esercitata congiuntamente all'Organizzazione Sindacale Territoriale e/o Nazionale.

ART.11 – IL GRUPPO AZIENDALE FISMIC

Il Gruppo Aziendale FISMIC si compone:

- *Dai candidati e candidate FISMIC presentati/e per l'elezione delle R.S.A. – R.S.U. e degli Incaricati ove presenti;*
- *Dai componenti del Comitato Direttivo Provinciale e Regionale e dell'Assemblea Nazionale*

Sono i suoi compiti specifici:

- *Promuovere il proselitismo;*
- *Attivare il consenso ed il tesseramento dei lavoratori e delle lavoratrici verso la FISMIC;*
- *Convocare l'Assemblea di Base degli iscritti e delle iscritte;*
- *Rappresentare e confrontare negli organismi aziendali unitari gli orientamenti e le scelte sindacali dell'Assemblea degli iscritti e delle iscritte.*



Nelle aziende si elegge, su proposta della Segreteria Territoriale un responsabile o una responsabile.

ART.12 – IL SINDACATO TERRITORIALE

Il Sindacato Territoriale raggruppa tutti gli iscritti e le iscritte alla FISMIC nell'ambito del proprio territorio.

Sono compiti specifici del Sindacato Territoriale:

- *Promuovere l'adesione dei lavoratori e delle lavoratrici della FISMIC;*
- *Dirigere la politica sindacale e contrattuale della categoria nell'ambito del proprio territorio;*
- *Definire la dislocazione delle Zone sindacali e coordinarne il funzionamento;*
- *Governare o presiedere il buon funzionamento delle attività dei Servizi della FISMIC.*

Nel caso le Istituzioni sul Territorio abbiano una dimensione tale da essere considerate aree Metropolitane, anche la FISMIC Territoriale assumerà tale denominazione.

ART.13 – IL SINDACATO REGIONALE

In caso di presenza dell'Organizzazione in più province nella stessa Regione può essere costituito il Sindacato Regionale. La Sede Regionale potrà coincidere con una sede già esistente in caso di consenso di tutti i Sindacati Territoriali coinvolti. In fase di avvio la Segreteria Regionale sarà composta, generalmente, dalla somma dei Segretari Territoriali Responsabili costituenti il Sindacato Regionale. Il Sindacato Regionale avrà funzione di coordinamento dei territori e di indirizzo su temi organizzativi (es. la formazione sindacale), non sarà prevista alcuna centralizzazione dei contributi sindacali a livello regionale, salvo diversa disposizione che dovrà essere assunta dalla maggioranza di tutti i Sindacati Territoriali coinvolti. Il Segretario Regionale responsabile verrà individuato, a maggioranza, dalle strutture territoriali coinvolte.

ART. 14 – LA CONFERENZA DI ORGANIZZAZIONE

Viene istituita una Conferenza di Organizzazione Nazionale che potrà svolgersi a metà mandato congressuale. La Conferenza di Organizzazione avrà il compito di definire l'attività della FISMIC e dei Sindacati affiliati con particolare riguardo ai Servizi FISMIC, alla struttura organizzativa e funzionale e, in prima istanza, quella dei Sindacati Regionali e delle Zone Sindacali FISMIC. In nessun caso la Conferenza di Organizzazione potrà avere all'ordine del giorno la elezione di Organismi Statutari.

ART.15 – LA FISMIC NAZIONALE

Tutti i Sindacati Territoriali costituiscono la FISMIC Nazionale, con sede a Roma in Via delle Case Rosse 23, che ha il compito della rappresentanza generale, della direzione politica, dell'orientamento nelle vertenze di carattere nazionale, del coordinamento delle attività dei Servizi FISMIC di cui ne sovrintende l'attività. Predispone e cura i percorsi formativi. Per la sua attività la Federazione Nazionale si può avvalere di specifiche collaborazioni sia interne che esterne all'Organizzazione. Sono parte integrante della FISMIC Nazionale gli Uffici, i Dipartimenti ed i Settori come decisi dal Segretario Generale Nazionale sentita la Segreteria Nazionale e la Direzione.

ART.16 – GLI ORGANISMI DELLA FISMIC NAZIONALE

Gli organi della Federazione sono:

- *Il Congresso Nazionale;*
- *L'Assemblea Nazionale;*
- *Il Comitato di Presidenza dell'Assemblea Nazionale;*
- *Il Comitato dei Saggi;*
- *La Direzione Nazionale;*
- *Il Segretario Generale Nazionale;*
- *Il Segretario Generale Vicario;*
- *La Segreteria Nazionale;*
- *Il Tesoriere*
- *Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti;*
- *Il Collegio dei Probiviri;*

- *Gli Uffici Sindacali Nazionali, i Dipartimenti ed i Settori Nazionali;*

PARTE TERZA

ORGANI DELLA FISMIC

ART.17 – IL CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale è l'organo deliberativo della Federazione. Esso si pronuncia sull'attività del periodo trascorso, definisce la linea, lo stile a la prerogativa della FISMIC sulle questioni importanti, decide sul programma generale della FISMIC. Il Congresso Nazionale si riunisce ordinariamente ogni quattro anni, oppure su richiesta della maggioranza di 2/3 i componenti dell'Assemblea Nazionale o di almeno 1/3 degli iscritti. I Delegati al Congresso Nazionale sono eletti dai Congressi Territoriali. La maggioranza si delibera con il 51% dei delegati al Congresso.

Il Congresso Nazionale deve sempre prevedere nel suo ordine dei lavori:

- *La relazione degli Organi Dirigenti uscenti e la relativa discussione;*
- *L'eventuale discussione delle modifiche allo Statuto;*
- *L'approvazione delle risoluzioni e mozioni conclusive del Congresso. Il Congresso Nazionale si effettuerà osservando scrupolosamente il regolamento per il Congresso allegato al presente Statuto;*
- L'elezione dell'Assemblea Nazionale;
- L'elezione del Comitato di Presidenza dell'Assemblea Nazionale;
- L'elezione dei delegati al Congresso Confederale.

ART.18 – ASSEMBLEA NAZIONALE

-DEFINIZIONE – COMPITI –

L'Assemblea Nazionale è l'organismo di direzione della FISMIC tra un Congresso e l'altro, ed è responsabile della pratica di attuazione dei deliberati del Congresso.

Sono suoi compiti specifici:

- Convocare il Congresso Nazionale fissandone le modalità di svolgimento;
- Eleggere il Segretario Generale Nazionale;
- Eleggere il Vice Segretario Generale Vicario su proposta del Segretario Generale Nazionale;
- Eleggere la Segreteria Nazionale su proposta del Segretario Generale Nazionale;
- Eleggere la Direzione Nazionale;
- Eleggere il Comitato dei Saggi su proposta del Segretario Generale Nazionale;
- Amministrare il patrimonio sociale, attraverso la discussione e l'approvazione dei bilanci annuali;
- Deliberare in materia di contribuzione ordinaria e straordinaria;
- Delibera su proposta della Segreteria Nazionale eventuali modifiche urgenti al presente Statuto al fine di renderle immediatamente operative.

- CONVOCAZIONE -

- L'Assemblea Nazionale si riunisce ordinariamente almeno 1 (una) volta l'anno. È convocata dal Segretario Generale, di concerto con la Segreteria Nazionale ed il Comitato di Presidenza dell'Assemblea Nazionale, che ne fissa la località e l'ordine del giorno almeno 15 giorni prima. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 5 giorni.
- Essa può essere convocata in via straordinaria quando lo richieda 1/3 dei suoi componenti, purché provenienti da almeno tre Regioni. Le riunioni sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione quando siano presenti almeno il 33% dei componenti. Le deliberazioni sono valide a maggioranza dei voti dei partecipanti. Per le delibere relative a modifiche del gruppo dirigente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.

Gli oneri derivanti da viaggio e diaria per i componenti sono a carico esclusivo della struttura sindacale di appartenenza.



- COMPOSIZIONE –

L'Assemblea Nazionale è composta da: almeno un rappresentante per ogni territorio dove è presente la FISMIC o sindacati affiliati, di un componente aggiuntivo calcolato ogni 250 o frazione di iscritti attivi e di un componente aggiuntivo calcolato ogni 500 o frazione di iscritti pensionati; da cinque componenti da FALI-FISMIC; dai componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri e del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, dalla Segreteria Nazionale, dal Comitato di Presidenza

- L'Assemblea Nazionale può deliberare sostituzioni di suoi componenti decaduti a qualsiasi titolo; di norma le sostituzioni avvengono con i candidati provenienti dalle stesse strutture.

ART. 19 – IL COMITATO DI PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

- COMPOSIZIONE –

Il Comitato di Presidenza dell'Assemblea Nazionale è composto dal Presidente e dal Presidente Onorario dell'Assemblea Nazionale e sono Eletti dal Congresso Nazionale

- COMPITI –

Il Comitato di Presidenza dell'Assemblea Nazionale, d'intesa con la Segreteria Nazionale, convoca l'Assemblea Nazionale, ne coordina i lavori e ne presenta l'ordine del giorno.

ART. 20 – IL COMITATO DEI SAGGI

- COMPOSIZIONE –

Massimo 7 componenti

- COMPITI –

Insieme al Comitato di Presidenza affianca la Segreteria Nazionale con voto consultivo apportando il contributo della propria esperienza.

- CONVOCAZIONE –

A cura della Segreteria Generale

ART. 21 – LA DIREZIONE NAZIONALE

- DEFINIZIONE – COMPITI –

La Direzione Nazionale è l'organismo di attuazione delle decisioni dell'Assemblea Nazionale.

Sono suoi compiti specifici:

- *Orientare le scelte relative ai rapporti interni e con altri sindacati;*
- *Assicurare il coordinamento della contrattazione e delle decisioni relative ai settori produttivi;*
- *Promuovere l'azione disciplinare verso i componenti dell'Assemblea Nazionale e decidere sulle gestioni straordinarie delle strutture nei casi previsti dal presente Statuto.*
- *Può decidere la gestione straordinaria ai vari livelli come previsto dall'art. 41 del presente Statuto e le sanzioni disciplinari a carico dei suoi componenti e dei componenti l'Assemblea Nazionale.*

- COMPOSIZIONE –

La Direzione Nazionale è composta: da un numero di rappresentanti calcolati in base agli iscritti di ciascun territorio, spetta un componente da 250 fino a 1000 o frazione di 1000 per gli iscritti attivi, un componente da 1000 a 2000 o frazione di 2000 per gli iscritti pensionati; dalla Segreteria Nazionale, dal Comitato di Presidenza e dall'apparato Nazionale.

- CONVOCAZIONE –

La Direzione Nazionale è convocata dalla Segreteria Nazionale di concerto con il Segretario Generale che ne indica la data, la località e l'ordine del giorno.

Gli oneri derivanti da viaggio e diaria per i componenti sono a carico esclusivo della struttura sindacale di appartenenza.

ART.22 – IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale coordina i lavori della Segreteria e rappresenta la FISMIC di fronte a terzi ed in giudizio per le materie di sua competenza, predispone in accordo con la Segreteria Nazionale l'utilizzo delle risorse sindacali e finanziarie della Federazione Nazionale. Sulla base del mandato conferitogli dirige l'Organizzazione, ne cura la politica sindacale e rappresenta l'Organizzazione nei suoi momenti pubblici e di negoziazione con le controparti e gli Enti. Conferisce le deleghe di Segreteria e quelle necessarie per seguire in modo efficace le vicende sindacali degli Uffici, dei Dipartimenti e dei Settori e delle Aziende di rilevanza e di quelle dei Servizi FISMIC. Mantiene e cura le relazioni e i rapporti con la CONFSAL, con la CESI e con le altre Organizzazioni Sindacali. Presiede gli Organismi Bilaterali promossi dall'Organizzazione. Decide, di concerto con la Segreteria Nazionale, l'allocazione della sede di rappresentanza della FISMIC Nazionale. Propone alla Segreteria Nazionale il commissariamento di Sindacati Territoriali che si trovassero nelle condizioni previste dal presente Statuto e i provvedimenti disciplinari nei confronti di iscritti e collaboratori che avessero fatto cadere il rapporto fiduciario con l'Organizzazione e, in caso d'urgenza, ne dispone l'immediata operatività delle sospensioni a scopo cautelare.

ART. 23 – IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

Il Vice Segretario Generale Vicario affianca il Segretario Generale, lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni di sua competenza e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza, impedimento o su apposita delega. In questi casi i poteri conferiti dal presente Statuto al Segretario Generale vengono esercitati dal Vicesegretario generale con funzioni vicarie.

ART.24 – LA SEGRETERIA NAZIONALE

La Segreteria Nazionale provvede alla esecuzione delle decisioni dell'Assemblea Nazionale, assicura la direzione operativa delle attività della Federazione; delibera sulle questioni che hanno carattere di urgenza e coordina l'iniziativa con i Sindacati Territoriali nonché con le Federazioni Nazionali di altri sindacati e con i Sindacati internazionali. La Segreteria Nazionale ed il Segretario Generale, d'intesa con il Comitato di Presidenza dell'Assemblea Nazionale convoca l'Assemblea Nazionale e la Direzione Nazionale. La Segreteria Nazionale è composta dal Segretario Generale Nazionale e da un numero di componenti eletti dall'Assemblea Nazionale al Congresso Nazionale su proposta del Segretario Generale Nazionale. La Segreteria Nazionale funziona collegialmente e le decisioni possono essere prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Segretario Generale Nazionale. I componenti della Segreteria Nazionale hanno sede di riferimento quella romana dell'Organizzazione. La Segreteria Nazionale risponde del suo operato alla Direzione Nazionale e, in ultima istanza, all'Assemblea Nazionale. La Segreteria Nazionale in caso di particolare complessità, gravità e urgenza può decidere la sospensione immediata dell'iscritto/a per cautelare l'Organizzazione dai danni di immagine. La Segreteria Nazionale può decidere la gestione straordinaria ai vari livelli come previsto dall' art. 41 del presente Statuto. Presiede l'attività dei Servizi della FISMIC in rapporto con gli altri Enti preposti. Nell'ambito delle regole generali di buona e corretta tenuta amministrativa, può ricorrere a prestiti e mutui chirografi o ipotecari presso Istituti Bancari o Finanziarie, al fine di realizzare nuovi investimenti in settori, aree geografiche e servizi aggiuntivi a quelli tradizionalmente esistenti, nonché propone l'accantonamento di fondi necessari alla buona tenuta organizzativa.

ART.25 - IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti si compone di 3 componenti eletti dal Congresso Nazionale. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente. I componenti effettivi del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti partecipano con voto consultivo ai lavori dell'Assemblea Nazionale. I componenti del Collegio non possono rivestire cariche direttive ed esecutive negli organismi nazionali. Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti ha il compito di controllare due volte l'anno, di norma ogni 6 mesi, ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, i documenti amministrativi e la regolarità di tutte le spese, proponendo alla Segreteria i miglioramenti contabili che ritenga opportuni e segnalando le eventuali deficienze. Il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori dei Conti può disporre, su deliberazione della Direzione Nazionale e comunque congiuntamente al Segretario Organizzativo Nazionale, controlli sulla regolarità della amministrazione dei Sindacati Territoriali

ART.26 – IL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organismo di garanzia per coloro nei confronti dei quali siano stati assunti provvedimenti disciplinari ai sensi del presente Statuto. Si compone di 3 componenti eletti dal Congresso Nazionale. Non sono eleggibili gli iscritti che abbiano cariche direttive ed esecutive negli organismi nazionali di categoria. I componenti effettivi del Collegio partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea Nazionale. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio è competente ad esaminare:

- *In prima istanza i ricorsi presentati, entro il termine di 15 giorni, avversi provvedimenti presi dall'Assemblea Nazionale del e della Direzione Nazionale;*
- *In seconda istanza i ricorsi presentati, entro il termine di 15 giorni, avverso i giudizi emessi dai Collegi dei Probiviri delle strutture Territoriali dove presenti.*

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è tenuto ad esprimere il suo giudizio nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione del ricorso.

ART.27 – UFFICI SINDACALI NAZIONALI, DIPARTIMENTI e SETTORI NAZIONALI

Il Segretario Generale Nazionale, sentita la Segreteria Nazionale, conferisce incarichi di responsabilità funzionale nei seguenti uffici:

- Amministrazione;
- Organizzazione;
- Sindacale;
- Comunicazione;
- Servizi al Cittadino e all'iscritto.
- Pari Opportunità;
- Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Formazione Sindacale ai quadri sindacali;
- Formazione professionale e partecipazione ai bandi pubblici;
- Politiche attive del lavoro
- Ambiente e Sostenibilità
- Bilateralità.



La composizione degli Uffici, dei dipartimenti e dei settori sono di pertinenza del Segretario Generale Nazionale che ne è responsabile del loro buon funzionamento.

ART.28 – ORGANISMI DEL SINDACATO TERRITORIALE

Sono organi del Sindacato Territoriale:

- Il Congresso Territoriale;
- Il Comitato Direttivo Territoriale;
- Il Comitato Esecutivo Territoriale;
- Il Segretario Responsabile Territoriale;
- La Segreteria Territoriale;
- Il Comitato dei Saggi Territoriale
- Il Collegio dei Revisori dei Conti Territoriale.

ART.29 – IL CONGRESSO TERRITORIALE

- COMPITI –

Il Congresso Territoriale:

- *Esamina e discute l'attività del Sindacato sulla base della relazione della Segreteria Territoriale uscente;*
- *Stabilisce gli indirizzi cui si dovrà ispirare l'azione futura del Sindacato nell'ambito delle scelte di politica sindacale alla Federazione;*
- *Elegge i delegati al Congresso Nazionale in ragione di 1 ogni 75 iscritti o frazione per i territori con meno di 1000 iscritti e di 1 ogni 150 iscritti o frazione per i territori con più di 1000 iscritti*
- *Elegge il Comitato Direttivo Territoriale;*
- *Elegge il Collegio Territoriale dei Revisori dei Conti;*

- CONVOCAZIONE –

Il Congresso del Sindacato Territoriale ha luogo, in via ordinaria, esclusivamente in preparazione del Congresso Nazionale della FISMIC. Esso può inoltre essere convocato in via straordinaria su decisione dei 2/3 dei componenti il Comitato Direttivo Territoriale, o di 1/3 degli iscritti e, comunque, nell'ipotesi di decadenza del Comitato Direttivo Territoriale.

- COMPOSIZIONE –

Al Congresso partecipano:

- *Con diritto di voto tutti i delegati regolarmente eletti nelle assemblee di fabbrica o di zona sulla base del numero degli iscritti in regola con il pagamento delle quote sindacali;*
- *Con diritto di parola i componenti degli organismi uscenti ove non siano eletti delegati.*

ART.30 – IL COMITATO DIRETTIVO TERRITORIALE

- COMPOSIZIONE – COMPITI –

Il Comitato Direttivo del Sindacato Territoriale è l'organo di direzione politica tra un Congresso e l'altro.

Suoi compiti sono:

- *Convocare il Congresso Territoriale fissandone le modalità di svolgimento;*
- *Eleggere nel suo seno il Comitato Esecutivo Territoriale, il Segretario responsabile territoriale e su sua proposta la Segreteria Territoriale, i quali dovranno conoscere il presente Statuto, che si impegnano a portare avanti con rettitudine, in particolare quanto alle norme che ne disciplinano i limiti di mandato;*
- *Approvare annualmente i bilanci;*
- *Decidere le sospensioni cautelari nei confronti dei suoi componenti, trasmettendone gli atti alla Segreteria Nazionale.*

Esso si riunisce di norma una volta ogni 3 mesi, e comunque almeno 2 volte l'anno. Esso può essere convocato in via straordinaria quando richiesto da 1/3 dei suoi componenti. Le riunioni del Comitato Direttivo Territoriale sono valide con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti e le sue deliberazioni sono valide a maggioranza dei presenti. Partecipano alle riunioni del Comitato Direttivo Territoriale, senza diritto di voto, i componenti eletti del Collegio dei Revisori dei Conti Territoriale. Il Comitato Direttivo Territoriale redige un verbale dei propri lavori e il Presidente, all'inizio dei lavori di ogni seduta del Comitato Direttivo stesso, fa l'appello dei presenti al fine di dichiararne la validità. Per gli assenti ingiustificati valgono le regole previste dall'art. 41 e 42 del presente Statuto.

ART.31 – IL COMITATO ESECUTIVO TERRITORIALE

Di norma a livello territoriale è costituito il Comitato Esecutivo Territoriale che ha il compito di attuare le decisioni del Comitato Direttivo Territoriale. Esso è formato da un numero di componenti stabilito dal Comitato Direttivo Territoriale.

ART.32 – IL SEGRETARIO RESPONSABILE TERRITORIALE

Il Segretario Responsabile Territoriale viene eletto dal Comitato direttivo eletto al Congresso Territoriale, coordina i lavori della Segreteria Territoriale e rappresenta la FISMIC di fronte a terzi e in giudizio per le materie di sua competenza, predispone in accordo con la Segreteria l'utilizzo delle risorse sindacali e finanziarie del Sindacato Territoriale. Cura la politica sindacale e rappresenta l'Organizzazione nei suoi momenti pubblici e di negoziazione con le controparti e gli Enti e mantiene i rapporti con le altre Organizzazioni Sindacali. Conferisce le deleghe di Segreteria e quelle necessarie per seguire in modo efficace le vicende dei Servizi della FISMIC in rapporto con gli altri Enti preposti.

ART.33 – LA SEGRETARIA TERRITORIALE

Il numero dei componenti la Segreteria Territoriale è deciso dal Comitato Direttivo Territoriale, non può essere comunque inferiore a 3 compreso il Segretario Responsabile Territoriale. La Segreteria Territoriale individua al suo interno un responsabile Organizzativo che sarà anche cofirmatario del conto corrente intestato all'Organizzazione ed anche i responsabili per i settori della formazione (sia sindacale che professionale) e della comunicazione, i quali nominativi dovranno essere fatti presente alla Segreteria Nazionale.

ART.33 bis – IL COMITATO DEI SAGGI TERRITORIALE

- COMPOSIZIONE –

Massimo 2 componenti

- COMPITI –

Affianca la Segreteria Territoriale con voto consultivo apportando il contributo della propria esperienza.

- CONVOCAZIONE –

A cura della Segreteria Territoriale

ART.34 - IL SINDACATO REGIONALE

Sulla base di quanto descritto nell'Art.13 del presente Statuto il Sindacato Regionale avrà esclusivamente come Organismo Dirigente la somma di tutti i Sindacati Territoriali, di tutti i Segretari Territoriali Responsabili della regione coinvolta, svolgendo soltanto i compiti di coordinamento dei territori e di indirizzo su temi organizzativi (es. la formazione sindacale). L'insieme dei Segretari Territoriali elegge nel suo seno il Coordinatore Regionale, che avrà il compito di tenere i rapporti con la Segreteria Nazionale.

PARTE QUARTA RAPPORTI INTERNI

ART.35 – RAPPORTI AMMINISTRATIVI

I Sindacati Territoriali sono organismi giuridicamente ed amministrativamente autonomi che rispondono delle obbligazioni assunte nella persona del proprio Segretario Responsabile. Le strutture e le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo o causa o in specie per il fatto dell'adesione o della dipendenza della FISMIC, chiedere di essere sollevate dalla stessa né tantomeno ricadere su strutture superiori. È fatto obbligo ai Sindacati Territoriali di inviare all'Ufficio Amministrazione Nazionale, entro il 31 marzo di ogni anno, copia del bilancio preventivo e di quello consuntivo approvato dal Comitato Direttivo Territoriale e di conseguenza approvato dal collegio dei revisori dei conti. Il bilancio consuntivo dovrà essere redatto in conformità con i modelli predisposti dalla Segreteria Nazionale ed approvati dal XVII Congresso Nazionale. Alla copia del bilancio, da inviarsi alla Segreteria Nazionale dovranno essere allegati un elenco dei dipendenti e dei collaboratori a qualunque titolo della struttura Territoriale e copia della documentazione attestante l'adempimento, da parte delle strutture Territoriali ad ogni obbligo di natura fiscale e specificatamente a quelli di sostituzione d'imposta, nonché agli obblighi previdenziali. La Segreteria Nazionale e il Segretario Organizzativo Nazionale possono predisporre controlli di natura amministrativa sui Sindacati Territoriali per verificare l'esattezza dei bilanci e delle comunicazioni amministrative presentate. Tali attività, come quella di disporre eventuali interventi di natura finanziaria a favore dei Sindacati Territoriali costituiscono normale forma di assistenza propria della FISMIC senza assunzione di corresponsabilità da parte della Segreteria Nazionale. La Segreteria Nazionale è tenuta a presentare ogni anno all'Assemblea Nazionale il bilancio della Federazione Nazionale specificato per capitoli e dettagliato in ogni voce per le entrate ed uscite. Per tutti gli atti amministrativi deve essere prevista la firma nella persona del Segretario Generale Nazionale e del Segretario Organizzativo/Amministrativo Nazionale. La Segreteria Nazionale autorizza per iscritto l'apertura di conti correnti bancari intestati alla FISMIC e ai Sindacati affiliati nelle varie Province. In caso di irregolarità amministrative ed organizzative gravi la Segreteria Nazionale dispone il blocco del conto corrente del Sindicato Territoriale che si è reso responsabile dei comportamenti non conformi e dispone l'immediata verifica della situazione contabile. Solo a valle di questa e con la consegna di un verbale sottoscritto dalla Segreteria Nazionale di regolare conformità nella tenuta dei conti, l'Istituto Bancario, presso il quale è stato aperto un conto corrente, può iniziare ad operare nuovamente. Il conto corrente su cui versare le deleghe dell'Organizzazione deve essere intestato alla FISMIC e a firma congiunta, salvo deroga espressamente e preventivamente autorizzata dal Segretario Generale Nazionale; in tal caso si potrà operare sul conto corrente intestato FISMIC anche a firma disgiunta. Per bonifici di ordinaria amministrazione si autorizza ad operare sui conti correnti on line anche a firma disgiunta, fermo restando la responsabilità collegiale della corretta tenuta amministrativa. Qualunque atto non conforme alle norme previste dal presente Statuto comporta il blocco del conto corrente da parte della struttura Nazionale ed il commissariamento della struttura, come previsto dai successivi articoli.

ART.36 – RESPONSABILITA' DEI SEGRETARI RESPONSABILI TERRITORIALI

È fatto divieto ai Sindacati Territoriali e per essi ai rispettivi Segretari Responsabili di contrarre obbligazioni in misura eccedente le risorse finanziarie di rispettiva competenza dell'Organizzazione. Presiede l'attività dei Servizi della FISMIC in rapporto con gli altri Enti preposti. Nell'ambito delle regole generali di buona e corretta tenuta amministrativa, può ricorrere a prestiti e mutui chirografi o ipotecari presso Istituti Bancari o Finanziarie, al fine di realizzare nuovi investimenti in settori o servizi aggiuntivi a quelli tradizionalmente esistenti, nonché propone l'accantonamento di fondi necessari alla buona tenuta organizzativa, previa autorizzazione della segreteria territoriale. È inoltre fatto esplicito divieto di intrattenere rapporti organici e strutturali con Enti che prestano Servizi non siano concorrenti con quelli della FISMIC; in particolare non è consentito esporre nelle sedi della FISMIC pubblicità, richiami espliciti che rimandano a Enti concorrenti alla struttura dei Servizi della FISMIC. Il Segretario Responsabile Territoriale sarà responsabile anche nei confronti dei terzi – in uno, si intende con il patrimonio della rispettiva Organizzazione – degli obblighi derivanti da norme di legge o di natura pattizia (prima fra tutti quelli fiscali e previdenziali), afferenti all'attività svolta dalla struttura Territoriale. Il Segretario Territoriale è responsabile in via di regresso nei confronti dell'Organizzazione Sindacale per le obbligazioni assunte in violazione alle disposizioni che precedono e sarà comunque tenuto a rimborsarla per tutte le sopravvenienze passive che all'Organizzazione sindacale dovessero derivare per effetto di atti ed omissioni a lui imputabili (quali, sempre a mero titolo esemplificativo, il mancato assolvimento ad oneri fiscali e previdenziali). Il Segretario Territoriale è responsabile anche di tutti gli atti e omissioni a lui imputabili per quanto riguarda i servizi fiscali e di Patronato, anche per ciò che concerne le trasmissioni dalla periferia al centro dei relativi atti formali e amministrativi.

ART.37 – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

Il Segretario Responsabile, all'atto della sua elezione dovrà dichiarare di ben conoscere lo Statuto e di applicarlo in ogni suo articolo e complessivamente.

ART.38 – QUOTE SINDACALI CONTRIBUZIONE ORDINARIA

Tutti gli iscritti alla FISMIC hanno l'obbligo del pagamento delle quote deliberate di anno in anno dalla Direzione Nazionale, con il conseguente diritto ad avere la tessera sindacale annuale. Gli iscritti non in regola con il pagamento delle quote associative non sono eleggibili e se eletti decadono dagli incarichi eventualmente ricoperti.

ART.39 – CONTRIBUZIONE STRAORDINARIA

La FISMIC Nazionale può fissare contributi straordinari a carico dei Sindacati Territoriali, con delibera da approvarsi in sede di Direzione Nazionale.

ART.40 – CONTRIBUZIONE ORDINARIA

Viene fissata nella misura del 10% di tutte le entrate la quota di contribuzione (15% per le entrate da Servizi). L'inosservanza da parte

di un Sindacato Territoriale di versare tale quota costituisce presupposto per incorrere ai provvedimenti dell'art. 42 del presente Statuto, essendo una irregolarità grave. L'importo di tale contributo dovrà essere deciso entro il mese di dicembre dell'anno precedente in accordo con la Segreteria Nazionale Organizzativa, al fine di permettere la programmazione degli impegni da assumere e sarà diviso in 12 mensilità. In caso di mancato accordo, la Segreteria Nazionale Organizzativa deciderà gli importi sulla base della conoscenza storica dei bilanci del territorio in questione. Viene inoltre fissata di anno in anno la quota di contribuzione ordinaria di tesseramento alla CONFISAL aggiuntiva a quanto previsto al precedente comma. In considerazione dell'importanza strategica che riveste il ruolo della formazione dei quadri sindacali e del progetto di costituzione di un portale Web a ciò dedicato, verrà creata inoltre una struttura permanente di formazione per rendere sempre più adeguati i delegati ai nuovi compiti. La quota precedentemente prevista del 5% delle entrate che ciascun territorio deve riservare alla formazione verrà indirizzata in un fondo nazionale appositamente costituito che avrà una gestione separata ed esclusivamente dedicata alla formazione sindacale.

ART.41 – GESTIONE STRAORDINARIA

L'intervento per la gestione straordinaria ai vari livelli deve essere deciso dalla Segreteria Nazionale in accordo con la Direzione Nazionale quando si verifichino i seguenti casi:

- a) *Inesistenza o provata inefficienza di un Organo Dirigente;*
- b) *Incapacità ad esprimere la Segreteria;*
- c) *Esistenza di un'azione esterna incompatibile con gli indirizzi approvati dagli Organi Statutari, capace di provocare disorientamenti e disgregazione, danneggiando il prestigio della Organizzazione;*
- d) *Congresso convocato e svolto senza il rispetto delle norme statutarie;*
- e) *Irregolarità amministrative recanti grave danno all'Organizzazione, con particolare attenzione al regolare versamento delle quote di tesseramento previste per la Federazione Nazionale e per la CONFISAL;*
- f) *Gestione da parte della Segreteria del Sindacato Territoriale in modo contrario ai principi di democrazia sindacale contenuti nello Statuto;*
- g) *Mancato rispetto degli indirizzi adottati dall'Organizzazione in caso di vertenze a carattere Nazionale o su questioni sindacali che abbiano particolare rilevanza o che provochino effetti come quelli descritti nel comma c). del presente articolo;*
- h) *Mancato rispetto degli indirizzi adottati dall'Organizzazione in materia di Servizi;*
- i) *Mancata consegna dei bilanci territoriali, come previsto dall'art. 35, terza linea, del presente Statuto;*

La gestione straordinaria è immediatamente operativa. Il ricorso avverso può essere presentato alla Direzione Nazionale e comunque deve essere presentato anche al Collegio dei Probiviri Nazionale che deve decidere entro 30 giorni dal suo ricevimento. La gestione straordinaria non può superare la durata di sei mesi, in casi eccezionali di 1 anno. Nel caso di inosservanze amministrative recanti grave danno all'Organizzazione, prevista al comma e). e i). o di inosservanza delle linee decise dall'Organizzazione, in materia dei Servizi prevista dal punto h). e amministrative, previste all'Art. 35 e 36 del presente Statuto, si provvederà alla centralizzazione delle quote associative ed alla gestione del conto corrente bancario della struttura territoriale a quella Nazionale che provvederà alla loro corretta amministrazione (commissariamento ad hacta).

ART.42 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E NORME

A carico del lavoratore iscritto alla FISMIC resosi responsabile di atti in contrasto con la lettera e lo spirito del presente Statuto possono essere assunti i seguenti provvedimenti:

- *Richiamo scritto;*
- *Sospensione cautelare;*
- *Destituzione dalla carica sindacale;*
- *Espulsione dalla Organizzazione con ritiro della tessera.*

- PROCEDURE -

Il provvedimento viene intrapreso dalla struttura che viene per prima a conoscenza dei fatti, viene deciso dalla Segreteria Nazionale e approvato dalla Direzione Nazionale. Il provvedimento deve essere preso da detti organi a maggioranza. Nel caso in cui sia stata emanata la sospensione a titolo cautelare, questa non può superare i 45 giorni, entro questo termine si dovrà riunire la Segreteria Nazionale e la Direzione Nazionale. Tale provvedimento cautelare deve essere comunicato all'interessato e alla struttura coinvolta per mezzo di mail, oppure raccomandata, raccomandata a mano o fax, pena la decadenza della sospensione. Gli organi abilitati a decidere nelle forme previste dal presente articolo debbono essere convocati con l'indicazione esplicita nell'Ordine del Giorno della forma di provvedimento disciplinare proposto, nonché della descrizione dei fatti e delle motivazioni cui si riferisce tale provvedimento. Copia della convocazione dell'Organo con l'Ordine del Giorno deve essere spedita via mail, oppure con raccomandata o raccomandata

a mano o via fax all'iscritto oggetto di possibile sanzione. Il provvedimento ed eventuali addebiti, specificati nei loro aspetti essenziali, devono essere comunicati all'iscritto mediante mail oppure lettera raccomandata o raccomandata a mano o via fax. La data considerata valida è quella dell'avvenuta ricezione della comunicazione da parte dell'iscritto. L'interessato ha il diritto di fornire controdeduzioni scritte all'Organo sindacale chiamato a decidere, anche nel lasso di tempo di 45 giorni massimi nel quale la Segreteria Nazionale e la Direzione Nazionale assumeranno il provvedimento definitivo. La comunicazione del provvedimento disciplinare adottato deve essere spedita all'iscritto via mail oppure a mezzo raccomandata o raccomandata a mano o via fax entro il termine perentorio di cinque giorni lavorativi dalla data della decisione dell'Organo.

- RICORSI -

Entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione del provvedimento disciplinare, l'iscritto ha facoltà di presentare al Collegio dei Probiviri Nazionale ricorso avverso al provvedimento. Su sua richiesta è fatto obbligo al Collegio dei Probiviri Nazionale di convocare il soggetto, nei confronti del quale è stato emanato il provvedimento, perché presenti le eventuali controdeduzioni. Il Collegio dei Probiviri Nazionale ha tempo 30 giorni per confermare il provvedimento o per modificarne la natura.

ART.43 –DECADENZA DAGLI INCARICHI

Si intendono automaticamente decaduti quei componenti che per tre volte consecutive senza avere addotto giustificazione, non partecipino alle riunioni o che non rinnovino una volta la tessera di iscrizione al Sindacato. Si intendono inoltre decaduti tutti quei componenti i Comitati Direttivi Territoriali che si rifiutano di partecipare alle elezioni delle R.S.A. – R.S.U. nelle liste della FISMIC.

ART.44 – INCOMPATIBILITA' INTERNE

Nessun funzionario della FISMIC può esercitare – anche a tempo parziale – attività privata o di collaborazione con studi professionali di nessun tipo che sia in concorrenza con l'attività prestata per l'Organizzazione. Tale norma vale anche per la struttura dei Servizi.

NORMA FINALE: *l'autonomia patrimoniale di ogni singolo Sindacato Territoriale dovrà essere raggiunta attraverso la piena assunzione di responsabilità e l'obbligo di osservare gli adempimenti di legge sia in campo civilistico che fiscale, previdenziale, penale e nella materia. Ogni Sindacato Territoriale dovrà essere in possesso di un proprio codice fiscale o partita I.V.A. e di propri registri contabili, operazione che dovrà avvenire entro 30 giorni dal deposito del nuovo Statuto. L'inosservanza di tale fondamentale atto costituirà grave irregolarità amministrativa e la Segreteria Nazionale provvederà alla centralizzazione delle quote associative e alle conseguenti azioni politiche-gestionali previste dall'art. 41, 42 e 43 del presente Statuto.*

In tutte le parti trattate il presente Statuto sostituisce il Codice Civile. Resta inteso che le parti non trattate vale quanto disposto nel Codice Civile.

